

L.R. 14.09.1999, n. 77, art. 23 (s.m.i. L.R. n. 35/2014)

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

SERVIZIO : Assistenza Distrettuale Territoriale - Medicina Convenzionata e Penitenziaria

UFFICIO : Medicina Convenzionata

L' Estensore  
Dott.ssa Maria Crocco  
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Elisabetta Comparetti  
(firma)

Il Dirigente del Servizio  
Dott.ssa Maria Crocco  
(firma)

Il Direttore Regionale  
Dott. Angelo Muraglia  
(firma)

Il Componente la Giunta  
Dott. Silvio Paolucci  
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta  
(firma)

Il Presidente della Giunta  
(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, il \_\_\_\_\_  
Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta  
(firma)



## GIUNTA REGIONALE

Seduta del 18 LUG. 2017 Deliberazione N. 398

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di 18 LUG. 2017  
negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig.  
**Dott. Luciano D'ALFONSO**

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. DI MATTEO Donato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. GEROSOLIMO Andrea	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario

**Daniela Valenza**

## OGGETTO

**SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DELL'INDENNITA' DI CUI ALL' ART. 13, COMMA 1, DELL'ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA I MEDICI DI MEDICINA GENERALE E IL SSN - CAPO II - LA CONTINUITA' ASSISTENZIALE**

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto di richiesta documenti e informazioni della Corte dei Conti - Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per l'Abruzzo - 0004366 - 29.06.2017-PR-ABR-T55-P, che recita "VISTI gli atti del procedimento istruttorio n. V2017/00525/STN riguardante la segnalazione di un danno erariale a carico del bilancio della Regione Abruzzo trasmessa dalla G.d.F., N.P.T., dell'Aquila con nota n. 94071.2017.del 22.06.2017; ATTESO che nella predetta segnalazione si evidenzia un elevato pregiudizio alle pubbliche finanze derivante dalla progressiva e attuale erogazione in favore dei medici di continuità assistenziale da parte delle Aziende sanitarie del compenso aggiuntivo «Indennità per i rischi legali alla tipologia dell'incarico» previsto nell'art. 13, comma 1, dell'Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti tra i medici di Medicina Generale e il SSN approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 916 del 9/8/2006, Indennità indicata illegittimamente presente nella Regione Abruzzo in quanto in contrasto con l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e succ. mod. ed int. Del 23 marzo 2005 che ha fissato, a partire dal 1° gennaio 2004, un «onorario omnicomprensivo orario» inglobante tutte le voci di costo aggiuntive previste dalla precedente disciplina, salva la possibilità di corresponsione di compensi aggiuntivi/integrativi erogabili, sulla base della negoziazione regionale, in correlazione all'espletamento di compiti diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dalla contrattazione nazionale, riferibili a determinati progetti e/o attività finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi e risultati, oggettivamente valutabili e rendicontabili";

RILEVATO che il predetto Decreto ha disposto che la Regione Abruzzo fornisca esaustivi chiarimenti sulla retribuzione prevista in favore dei medici di continuità assistenziale nell'accordo regionale, prevedendo una quota fissa oraria (art. 13) ulteriore rispetto alla disciplina contenuta negli accordi nazionali e, in particolare, ai principi generali dell'A.C.N. del 23 marzo 2005, comunicando anche gli eventuali provvedimenti che verranno a riguardo adottati;

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale reso esecutivo, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2 - nonies, della legge 26 maggio 2004, n. 138, mediante intesa nella Conferenza Permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, adottato il 23 marzo 2005 ed entrato in vigore da detta data;

ATTESO CHE il suddetto A.C.N.:

- all'art. 2 definisce i livelli di negoziazione nazionale, regionale ed aziendale;
- all'art. 4 prevede la definizione di intese integrative a livello regionale;
- all'art. 14 individua i contenuti specifici demandati alla negoziazione regionale;

VISTO l'art. 72, comma 1, dell'A.C.N. del 2005 che stabilisce che in attuazione a quanto previsto all'art. 9 dell'Accordo stesso, i compensi lordi omnicomprensivi per ogni ora di attività svolta dai medici di continuità assistenziale, ai sensi della disposizione contrattuale, sono stabiliti secondo la seguente tabella:

- dal 1.1.2004 - onorario professionale euro 19,91
- dal 31.12.2004 - onorario professionale euro 20,40
- dal 31.12.2005 - onorario professionale euro 20,84;

ATTESO CHE a seguito dell'entrata in vigore dell'A.C.N. del 27.05.2009, a decorrere dal 1 gennaio 2008 l'onorario professionale di cui all'art. 72, comma 1, dell'ACN marzo 2005 è rideterminato in euro 22,03 per ogni ora di attività svolta dai medici di continuità assistenziale;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 916 del 9 agosto 2006 con la quale si è provveduto ad approvare l'Accordo Regionale per la Medicina Generale, sottoscritto dal Componente la Giunta alla Sanità e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria FIMMG, Federazioni Medici, Intesa Sindacale;

RILEVATO che l'Accordo Integrativo Regionale per la Disciplina dei Rapporti tra i Medici di Medicina Generale e il SSN, al Capo II definisce i contenuti relativi alla Continuità Assistenziale;

VISTO in particolare l'art. 13 - Trattamento Economico - del suddetto accordo che al comma 1) stabilisce che "Al medico di continuità assistenziale spetta il compenso aggiuntivo di euro 4/ora quale indennità per i rischi legati alla tipologia dell'incarico";

RILEVATO che la statuzione di cui all'art. 13, 1° comma, dell'Accordo Integrativo Regionale che attribuisce al medico di continuità assistenziale un compenso aggiuntivo di euro 4/ora quale indennità per i rischi legati alla tipologia dell'incarico, non trova previsione nell'ambito dell'Accordo Collettivo Nazionale che nel definire il compenso orario da attribuire ai medici di continuità assistenziale stabilisce un compenso lordo omnicomprensivo per ogni ora di attività svolta nella misura sopra indicata senza alcuna previsione di ulteriori compensi;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto disposto dall'A.C.N. anno 2005 di dover procedere alla sospensione, a decorrere dal mese di agosto 2017, nei confronti dei Medici di Continuità Assistenziale dell'indennità oraria di euro 4 per i rischi legati alla tipologia dell'incarico;

RITENUTO, altresì, di dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo di provvedere, con urgenza, a dare attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento e di procedere, nelle more dell'attuazione delle procedure di recupero, alla comunicazione del contenuto della presente deliberazione, a valere anche quale interruzione della prescrizione, ai medici di continuità assistenziale che percepiscono il compenso aggiuntivo orario di € 4,00 ovvero ai medici non più titolari di incarico di continuità assistenziale che in passato hanno percepito il compenso in parola;

DATO ATTO che:

il Dirigente del Servizio competente nella materia trattata nella presente proposta ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa sulla base dell'istruttoria effettuata dal funzionario responsabile dell'Ufficio competente per materia;

Il Direttore del Dipartimento, sulla base dell'istruttoria e del parere favorevole di cui al punto a) che precede ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE,

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate:

- di dare atto del Decreto di richiesta documenti e informazioni della Corte dei Conti - Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per l'Abruzzo - 0004366 - 29.06.2017 - PR\_ABR-T55-P;
- di sospendere, a decorrere dal mese di agosto 2017, l'erogazione ai medici di continuità assistenziale dell'indennità oraria di € 4,00 per i rischi legati alla tipologia dell'incarico prevista al Capo II, articolo 13, comma 1, dell'Accordo Integrativo Regionale approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n° 916 del 09.08.2006;
- di dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo di provvedere, con urgenza, a dare attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento e di avviare le procedure amministrative di recupero nei confronti dei medici di continuità assistenziale che hanno percepito l'indennità di cui al Capo II, articolo 13, comma 1, dell'Accordo Integrativo Regionale approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n° 916 del 09.08.2006;
- di dare altresì mandato ai Direttori Generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo di procedere, nelle more dell'attuazione delle procedure di recupero, alla comunicazione del contenuto della presente deliberazione, a valere anche quale atto di interruzione della prescrizione, ai medici di continuità assistenziale che percepiscono il compenso aggiuntivo orario di € 4,00 ovvero ai medici non più titolari di incarico di continuità assistenziale che in passato hanno percepito il compenso in parola;
- di dare mandato al Servizio Assistenza Distrettuale Territoriale - Medicina Convenzionata e Penitenziaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare di trasmettere copia del presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo per gli adempimenti di competenza.